

STATUTO DEL FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE

ARTICOLO 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

In attuazione dell'articolato "Assistenza sanitaria integrativa" del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito Ccnl) per i lavoratori dell'industria alimentare del 22 settembre 2009, è costituito il FONDO INTEGRATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ALIMENTARISTI, e, in forma abbreviata, "FASA", in seguito chiamato Fondo, tra AIDEPI, AIIPA, ANCIT, ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSITOL, ASSOBIIBE, ASSOBIIRRA, ASSOCARNI, ASSOLATTE, ASSODISTIL, FEDERALIMENTARE, FEDERVINI, ITALMOPA, MINERACQUA, UNA, UNIONZUCCHERO, e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL (di seguito denominate "parti istitutive").

Il Fondo ha natura paritetica tra le parti datoriali e dei lavoratori stipulanti il Ccnl di cui sopra. Il Fondo, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non ha scopo di lucro.

ARTICOLO 2 SEDE E DURATA

Il Fondo ha sede in Roma.

La durata del Fondo è illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo articolo 16.

ARTICOLO 3 SCOPI E FINALITA'

Il Fondo ha lo scopo di garantire ai lavoratori iscritti e ai loro familiari/beneficiari (coniuge e figli, questi ultimi solo se fiscalmente a carico, convivente more uxorio) trattamenti di assistenza sanitaria integrativa, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal Regolamento di cui all'art. 15, comma 1, del presente Statuto.

Al fine di adempiere a tale scopo, il Fondo – sulla base delle indicazioni fornite dalle Parti istitutive - potrà provvedere all'erogazione diretta delle prestazioni di assistenza sanitaria di cui al precedente comma ovvero stipulare apposite convenzioni con soggetti terzi, autorizzati all'esercizio dell'attività di assistenza sanitaria integrativa, in ogni caso salvaguardando l'indipendenza del Fondo con la piena disponibilità e titolarità dei dati concernenti gli iscritti ed i relativi sinistri.

Il Fondo potrà inoltre garantire trattamenti di assistenza sanitaria integrativa ai lavoratori iscritti al Fondo e relativi familiari/beneficiari, che risultino licenziati collettivamente o per giustificato motivo oggettivo per ragioni organizzative o produttive, sulla base di quanto previsto dall'accordo collettivo nazionale 13.3.2017 e dal Regolamento di cui all'art. 15.

Il Fondo potrà altresì organizzare e gestire attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare previsti dal CCNL vigente, fornendo prestazioni assistenziali a sostegno della maternità e della paternità per il periodo di congedo facoltativo *post partum*, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'art. 15, comma 2, del presente Statuto.

A tal fine, il Fondo potrà provvedere all'erogazione diretta di un contributo assistenziale, quale strumento che garantisca collettivamente e mutualisticamente la copertura economica dell'obbligo posto dal CCNL in capo ai datori di lavoro di fornire la prestazione assistenziale, ai sensi dell'art. 51 del DPR 917/86 e successive modifiche e integrazioni (TUIR).

Il Fondo – sulla base delle indicazioni fornite dalle Parti istitutive e delle norme del CCNL – potrà organizzare e gestire nell'ambito della bilateralità di Settore attività formative/informative finalizzate ad una maggiore diffusione sul territorio della conoscenza da parte dei lavoratori delle prestazioni offerte dagli Organismi bilaterali dell'Industria alimentare.

ARTICOLO 4 SOCI

Sono soci del Fondo: AIDEPI, AIIPA, ANCIT, ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSITOL, ASSOBIBE, ASSOBIRRA, ASSOCARNI, ASSOLATTE, ASSODISTIL, FEDERALIMENTARE, FEDERVINI, ITALMOPA, MINERACQUA, UNA, UNIONZUCCHERO, e FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL

I Soci parteciperanno alla vita del Fondo attraverso soggetti delegati, muniti di diritto di voto, che garantiranno l'effettività del rapporto medesimo, con esclusione espressa della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ARTICOLO 5 ADERENTI E ISCRITTI

Al Fondo aderiscono le aziende che applicano il Contratto collettivo nazionale per i lavoratori dell'industria alimentare ovvero – previo consenso delle Parti istitutive del Fondo stesso - i Contratti di settori affini che lo prevedano esplicitamente, iscrivendo i propri Lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro (ad esclusione dei Dirigenti), che assumono così la qualifica di iscritti al Fondo.

Possono essere iscritti al Fondo i lavoratori, con qualifica diversa da Dirigente, dipendenti dalla Federalimentare, dalle Organizzazioni stipulanti il CCNL di cui al precedente articolo 1, nonché quelli dipendenti dalle società controllate da tali Organizzazioni, il cui rapporto sia disciplinato da Regolamenti applicati ai dipendenti di tali Organizzazioni.

Possono essere iscritti al Fondo anche i lavoratori ceduti da un'impresa ad aziende terze, qualora sia stato sancito espressamente l'obbligo di applicazione ai medesimi del predetto Ccnl.

Le imprese destinatarie del CCNL di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di iscrivere al Fondo i lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato con durata predeterminata del rapporto di lavoro, regolato dal citato Ccnl, pari o superiore a nove mesi.

L'iscrizione al Fondo del lavoratore, secondo le modalità stabilite dai Regolamenti di cui all'art. 15 del presente Statuto, avviene nel momento in cui viene versato il primo contributo da parte dell'azienda di appartenenza del lavoratore.

L'iscrizione al Fondo cessa a seguito di:

- a- scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, del Fondo;
- b- cessazione, per qualsiasi causa, degli iscritti medesimi;
- c- cessazione del rapporto di lavoro;
- d-attribuzione all'iscritto della qualifica di dirigente;
- e- esclusione, disposta in presenza di irregolarità contributive, secondo quanto previsto dai Regolamenti;
- f- mancata compartecipazione contributiva da parte dei lavoratori, come previsto dal Ccnl pro-tempore vigente per l'Industria alimentare.

La modalità di iscrizione e di uscita dal Fondo è disciplinata dai Regolamenti di cui all'art. 15 del presente Statuto.

Le quote o eventuali contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Per quanto riguarda specificamente le attività in tema di welfare (sostegno maternità/paternità) e di bilateralità di cui ai commi 3, 4, 5 del precedente art. 3, per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, s'intendono richiamate le relative norme e disposizioni del C.C.N.L. pro-tempore vigente per i lavoratori delle Industrie Alimentari.

ARTICOLO 6 PATRIMONIO – ENTRATE - SPESE

Il patrimonio del Fondo è costituito da ogni e qualsiasi entrata, o bene, che, a qualsivoglia titolo, sia pervenuto nella disponibilità del Fondo.

Durante la vita del Fondo è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve di capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli Aderenti e gli Iscritti non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio del Fondo sia durante la vita del Fondo che in caso di scioglimento dello stesso.

Il Fondo provvede ai propri scopi attraverso:

- a. la contribuzione prevista dal Ccnl Industria alimentare pro-tempore vigente; le modalità di versamento del contributo sono stabilite nei Regolamenti;
- b. i proventi straordinari di qualsiasi specie nonché le liberalità versate da enti o singoli privati;
- c. eventuali quote di compartecipazione agli utili.

Alla copertura delle spese di gestione il Fondo provvede mediante l'utilizzo di una quota parte dei contributi, il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base del preventivo di spesa di cui al budget previsionale.

Le risorse destinate alle attività in tema di welfare (sostegno maternità/paternità) e di bilateralità di cui ai commi 3, 4, 5 del precedente art. 3, saranno oggetto di gestione amministrativa e contabile separata rispetto alle risorse destinate ai trattamenti di assistenza sanitaria integrativa.

ARTICOLO 7 PRESTAZIONI

Il Fondo garantisce agli iscritti ed ai loro familiari, così come meglio specificato nel Regolamento del Fondo di cui all'art. 15 co 1 del presente Statuto, le prestazioni afferenti a:

- a) interventi chirurgici e ricoveri;
- b) diagnostica e visite specialistiche;
- c) le prestazioni sanitarie cd. "vincolate", in conformità e nel rispetto della legislazione vigente.

Le specifiche prestazioni e i relativi limiti sono disciplinati nel Regolamento.

E' fatta salva la possibilità di prevedere altre prestazioni, sempre di natura sanitaria, non ricomprese nelle categorie di cui al precedente comma 2 lettere a), b) e c).

Il Fondo potrà altresì garantire le prestazioni afferenti al welfare di cui al precedente art. 3, commi 3 e 4.

ARTICOLO 8 ORGANI STATUTARI

Sono organi del Fondo:

- Assemblea dei delegati;
- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Collegio Sindacale.

La funzione di ciascuno dei componenti degli Organi Statutari ha termine nel caso in cui la designazione sia revocata dalla Parte istitutiva che l'aveva espressa ovvero in caso di decadenza e/o dimissioni.

La decadenza si verifica laddove il componente dell'Organo risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive.

Nei predetti casi, la Parte istitutiva che ne ha effettuato la designazione provvede ad una nuova designazione nel più breve tempo ed in ogni caso entro i sessanta giorni successivi.

I sostituti rimangono in carica fino alla prima Assemblea utile, che ne ratificherà la nomina.
La decadenza per qualsiasi ragione da componente degli Organi comporta la decadenza dalla carica di Presidente o di Vice Presidente.

ARTICOLO 9 ASSEMBLEA DEI DELEGATI

L'Assemblea è composta da n. 24 Delegati, dei quali n. 12 nominati dalle Associazioni Industriali Alimentari istitutive e n. 12 nominati dalle Organizzazioni sindacali istitutive secondo criteri approvati dalle Parti stipulanti il CCNL.

I Delegati rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- b) delibera la sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- c) approva il bilancio consuntivo ed il budget previsionale;
- d) delibera i compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- e) approva le eventuali modifiche statutarie;
- f) fissa le linee guida strategiche e programmatiche del Fondo;
- g) delibera lo scioglimento del Fondo e la nomina dei liquidatori.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per approvare il bilancio consuntivo ed il budget previsionale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente, a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo fax oppure a mezzo di messaggio di posta elettronica (e-mail) da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione, ovvero, in caso d'urgenza con e-mail o telegramma, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione indicando i motivi dell'urgenza.

Il Presidente, inoltre, deve convocare l'Assemblea qualora lo richieda almeno un terzo dei rappresentanti in carica od il Collegio Sindacale.

Alle riunioni dell'Assemblea devono essere convocati e partecipano i Sindaci.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e le relative deliberazioni sono prese con la maggioranza dei componenti dell'Assemblea, pur sempre nel rispetto del principio di pariteticità.

Le deliberazioni in merito alle modifiche dello Statuto sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea.

Le deliberazioni relative allo scioglimento del Fondo sono assunte all'unanimità con la presenza di tutti i componenti dell'Assemblea.

I Delegati possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta che deve essere conservata agli atti e non può essere data ad un Amministratore. Ciascun delegato non può essere portatore di più di due deleghe di rappresentanza.

ARTICOLO 10 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 12 componenti, di cui 6 in rappresentanza delle parti datoriali e 6 in rappresentanza delle parti sindacali.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente o almeno sei dei suoi componenti. Il Consiglio viene convocato dal Presidente, anche a mezzo fax o e-mail, almeno cinque giorni prima della riunione.

E' consentita agli Amministratori la partecipazione a tutti gli effetti, a distanza, alle riunioni del Consiglio, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza, purché un

Segretario affianchi il Presidente nella sede da questi prescelta, che diviene la sede formale della riunione. Il Presidente accerta l'identità dei Consiglieri presenti e di coloro che sono collegati in teleconferenza o videoconferenza, dandone atto a verbale.

I consiglieri di amministrazione durano in carica per un triennio e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio e possono essere rieletti.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) approvare i Regolamenti del Fondo;
- b) determinare annualmente l'ammontare della quota parte di contributo di cui al precedente art. 6 per la copertura delle spese di gestione del Fondo;
- c) nell'ipotesi di regime convenzionato di erogazione delle prestazioni scegliere, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, i soggetti con cui stipulare le convenzioni di cui all'articolo 3;
- d) eseguire le delibere assembleari;
- e) intraprendere tutte le iniziative necessarie per la promozione ed il monitoraggio delle attività istituzionali del Fondo anche sul territorio nazionale;
- f) deliberare su eventuale esclusione degli Iscritti, come sarà previsto dai Regolamenti ;
- h) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo ed il budget previsionale;
- i) predisporre le modifiche allo Statuto da sottoporre all'Assemblea;
- l) predisporre il budget previsionale entro il 31 gennaio di ciascun anno;
- m) stipulare accordi o convenzioni per la riscossione dei contributi;
- n) deliberare in materia di investimento delle disponibilità;
- o) eleggere al suo interno il Presidente e il Vice Presidente;
- p) gestire il Fondo in conformità agli scopi sociali ed alla legge, attenendosi alle disposizioni dello Statuto e facendo osservare quanto previsto dai Regolamenti;
- q) nominare il Direttore, qualora se ne ravvisi la necessità ai sensi dell'art.13.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e le relative deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi componenti parte dei propri poteri.

ARTICOLO 11 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL FONDO

Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, rispettivamente e a turno, tra i componenti espressi dalle Associazioni industriali alimentari e imprese e quelli espressi dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Il Presidente ed il Vice Presidente agiscono con poteri e firma congiunta in tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o impedimento o per espressa delega, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e il Vice Presidente è sostituito dal Consigliere di Amministrazione più anziano.

Il Presidente rappresenta il Fondo ad ogni effetto di legge di fronte a terzi ed in giudizio e presiede il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12 COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da 4 (quattro) membri effettivi e 2 (due) supplenti eletti dall'Assemblea, di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza delle parti datoriali.

I Sindaci sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali.

Il Presidente viene nominato dalla parte che non esprime il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Collegio durano in carica 3 anni e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio e possono essere rieletti.

Il Collegio controlla l'amministrazione del Fondo, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio redige una propria relazione sul bilancio consuntivo depositandola presso la sede del Fondo almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione del suddetto bilancio.

I membri del Collegio partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 13 DIRETTORE

Il Fondo può decidere di dotarsi di un Direttore che viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della Presidenza.

Il Direttore è responsabile del personale e delle attività operative del Fondo e risponde alla Presidenza.

Dà attuazione alle delibere degli organi del Fondo.

Partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

ARTICOLO 14 ESERCIZIO ECONOMICO

L'esercizio economico ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio in oggetto. Per particolari esigenze, l'Assemblea può essere convocata entro il maggior termine di centottanta giorni. Il prelievo, l'erogazione ed il movimento di risorse del Fondo devono essere effettuati con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente o su delega congiunta, qualora si tratti di atti di straordinaria amministrazione.

ARTICOLO 15 REGOLAMENTI

Il funzionamento tecnico e amministrativo del Fondo, nonché gli altri profili del presente Statuto già oggetto di rinvio, relativamente ai trattamenti di assistenza sanitaria integrativa sono disciplinati da un Regolamento interno che sarà predisposto ed approvato a cura del Consiglio di Amministrazione.

Tutto quanto concerne il funzionamento tecnico e amministrativo del Fondo, nonché gli altri profili del presente Statuto già oggetto di rinvio, relativamente alle attività previste dal precedente articolo 3, commi 3 e 4, è disciplinato da un Regolamento interno che sarà predisposto ed approvato a cura del Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 16 SCIoglimento - CESSAZIONE

Per lo scioglimento del Fondo come per la nomina di uno o più liquidatori, deciderà il consesso assembleare con il medesimo quorum previsto per le modifiche dello Statuto, di cui all'art. 9, terz'ultimo comma. In caso di scioglimento del Fondo o, in ogni caso, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, legge 23.12.1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 17
RINVIO ALLE LEGGI - CONTROVERSIE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni senza scopo di lucro.

Lo Statuto ed il Regolamento del Fondo saranno tempestivamente modificati ed adeguati alle disposizioni di legge che dovessero, in futuro, disciplinare l'assistenza sanitaria integrativa e/o gli altri scopi e finalità del Fondo.

Per qualsiasi controversia legale è competente il foro di Roma.